

EMERGENZA CORONAVIRUS

Dal Dpcm anti-Covid nuove restrizioni alle attività imprenditoriali

Le regole in vigore dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020

di Sandra Pennacini | 14 OTTOBRE 2020

È stato diramato il 13 ottobre 2020, e lo stesso giorno pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le nuove misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Le nuove disposizioni sono in vigore da oggi, 14 ottobre 2020, e tali resteranno fino al 13 novembre 2020. Il quadro delineato dal decreto è quello di una immediata stretta alla "movida" ed alla vita sociale, ma viene anche demandata alle Regioni la valutazione di compatibilità di numerose attività con l'evolversi della situazione epidemiologica. Andiamo quindi a dettagliare le misure assunte, ponendo l'accento sulle attività imprenditoriali, con un cenno al mondo dello sport e della cultura.

Premessa

Potrebbe essere definito "decreto anti-movida" quello appena promulgato dalla Presidenza del Consiglio, posto che le restrizioni che sono immediatamente operative riguardano i servizi di somministrazione di alimenti e bevande, e sono tendenzialmente rivolte a far cessare gli assembramenti dinanzi ai locali a tarda notte – che tante polemiche hanno suscitato – nonché le occasioni di festa in luoghi pubblici e privati.

Tuttavia, tale definizione è senza dubbio riduttiva, poiché dall'attenta lettura del decreto emerge molto di più, alla luce della facoltà concessa alle Regioni di verificare se un gran numero di attività possano essere considerate *compatibili* in base all'andamento dell'epidemia. In altri termini, se la situazione dei contagi peggiorasse, non solo la ristorazione potrebbe essere investita da provvedimenti più restrittivi di quelli già introdotti nel decreto, ma ad essere coinvolti potrebbero essere anche i servizi alla persona ed ulteriori attività.

Andiamo nel seguito a dettagliare le misure assunte, ponendo l'accento sulle attività imprenditoriali, con un cenno al mondo dello sport e della cultura.

Chiusura anticipata per bar e ristoranti

A fare immediatamente le spese dell'aumento dei contagi che si sta verificando su tutto il territorio nazionale sono in prima battuta le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La lettera *ee* dell'art. 1 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale – dispone infatti a carico delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) precisi orari di chiusura:

[Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale](#)

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Attenzione

I servizi di ristorazione con consumo al tavolo potranno esercitare l'attività sino alle ore 24.00, mentre in assenza di consumo al tavolo tali esercizi dovranno chiudere già alle ore 21.00.

Cambiano anche le regole relative all'asporto, che resta consentito, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00, e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.



Ricorda

Nulla cambia per quanto riguarda i servizi di *delivery*. La consegna a domicilio resta consentita, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per quanto riguarda l'attività di confezionamento che quella di trasporto, senza novità rispetto al passato.

Ad impattare sulla ristorazione, seppure indirettamente, non è solo la previsione dell'articolo 1 lettera *ee*), ma anche quanto indicato alla lettera *n*). La norma, che esordisce con la conferma della sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, contestualmente introduce un'importante novità.



Novità

Viene introdotto il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, mentre le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite, ma con la partecipazione massima di 30 persone (e sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti).

Questa disposizione, inevitabilmente, impatterà anche sulla ristorazione, che vedrà gli introiti relativi ai banchetti ridursi fortemente; resta peraltro da capire *se e come* un esercente possa essere chiamato a verificare la natura della festa per la quale viene richiesta una tavolata, posto che – ad esempio – se si tratta di un pranzo per la Comunione, allora la festa sarebbe autorizzata (ma con un massimo di 30 persone), mentre se si tratta di una festa di laurea, no.

Come non bastasse, mentre le feste sono vietate, e/o prevedono un numero massimo di commensali, analoga misura non è prevista per altre fattispecie che potrebbero dar luogo all'aggregazione a tavola di un numero anche superiore di persone: si pensi, per esempio, al servizio di ristorazione svolto a favore di una squadra sportiva in trasferta, oppure ad un pranzo post-congressuale, visto che sempre la medesima lettera *n*) prevede che restino consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione dei protocolli di sicurezza già in precedenza validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Si tratta di aspetti che certamente dovranno essere maggiormente chiariti, ma si ritiene comunque che l'eventuale "colpa" imputabile connessa ad una festa non autorizzata (o con troppi partecipanti, a seconda dei casi) dovrà essere imputabile esclusivamente agli organizzatori della festa stessa; sarebbe infatti paradossale che il ristoratore fosse chiamato ad indagare sulle ragioni di una tavolata.

I problemi della ristorazione potrebbero non essere finiti qui.

[Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale](#)

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547

**Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480
E.Mail: info@studiopulcinelli.it**



Attenzione

Il decreto espressamente prevede che "le attività... restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10".

Ciò significa che – ferme restando le restrizioni di orario sopra riportate – restano attualmente in vigore i protocolli di sicurezza stabiliti già in precedenza dalle Regioni, e riportati all'allegato 10 del decreto. Tuttavia, se la situazione epidemiologica si facesse ancor più seria, le attività potrebbero essere qualificate dalle regioni come "incompatibili", e di conseguenza – a rigor di logica, seppure il decreto non lo dica espressamente – sospese per un periodo più o meno lungo.

Tornando alla ristorazione, nulla cambia per le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, tenute a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e svolte nei limiti e alle condizioni previste dai protocolli di sicurezza.

Nulla cambia anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, che restano comunque aperti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.



Attenzione

Diverso è il discorso del catering non contrattuale, per il quale non sono previste sospensioni o nuove misure da rispettare, ma che di fatto potrebbe essere fortemente danneggiato dalla nuova disposizione "antifeste" contenuta nella già citata lettera n) dell'articolo 1. Oltre a quanto già sopra riportato, infatti, il decreto prevede anche la "forte raccomandazione" di evitare feste nelle private abitazioni, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Questa norma, che peraltro non fissa un divieto, ma una semplice raccomandazione (e quindi dal mancato rispetto non dovrebbe discendere alcuna sanzione), presumibilmente avrà un impatto sugli eventi tenuti nelle abitazioni, comportando un probabile contraccolpo sul mercato del catering destinato all'utenza privata.

Le novità per le attività diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande

In estrema sintesi, è possibile affermare che con il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 poco o nulla cambia per le attività diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande, sia nella facoltà di esercizio di tali attività, sia nelle modalità di espletamento.

L'art. 1 del decreto, infatti, nel stabilire l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fa comunque salvi i protocolli e le linee gui-

[Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale](#)

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = **P. Iva e C. F. 02416950547**

Via A. Vivaldi 99 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 – 075/8004735 – Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it

da anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.



Ricorda

I protocolli già in vigore in precedenza restano validi, come ulteriormente ribadito dall'art. 2 del D.P.C.M. con riferimento specifico alle "attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1". Tali attività, pertanto, continuano a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12 al decreto) o gli specifici protocolli settoriali.



Attenzione

Le "eccezioni" vanno quindi ricercate nell'art. 1 del D.P.C.M., che oltre a dettare le specifiche norme destinate alla ristorazione, di cui si è già detto, detta per una lunga serie di tipologie di attività un unico indirizzo comune: le attività proseguono nel rispetto dei protocolli (che sono quelli già vigenti), ma spetta alle Regioni, in conformità all'evoluzione della situazione sanitaria, valutare se l'esercizio delle stesse sia "compatibile".

Si tratta quindi di attività autorizzate e chiamate a continuare ad osservare i protocolli di sicurezza, ma che, esattamente come previsto per i ristoranti, potrebbero essere oggetto di futura sospensione a seconda dell'evolversi della situazione.

Si tratta delle:

- **attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;**
- **attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali;**
- **attività inerenti i servizi alla persona;**
- **attività degli stabilimenti balneari.**



Attenzione

Con particolare riferimento alle attività inerenti i servizi alla persona il decreto specifica che "resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del D.P.C.M. del 26 aprile 2020", ovvero, come da Allegato 2 al D.P.C.M. 26 aprile 2020, i servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali, le altre lavanderie e tintorie nonché i servizi di pompe funebri ed attività connesse.

Per le attività commerciali al dettaglio, invece, viene mantenuto l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di minimo un metro e la necessità di regolamentare gli ingressi in modo che avvengano in forma dilazionata. Inoltre, deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

[Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale](#)

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = **P. Iva e C. F. 02416950547**

**Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480
E.Mail: info@studiopulcinelli.it**

Sport e tempo libero

Infine, un accenno agli aspetti connessi a sport e tempo libero. Per quanto riguarda il primo, non è più consentito lo svolgimento di sport di contatto (l'elencazione degli sport interessati è demandata al Decreto 13 ottobre 2020 del ministro dello Sport, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale) a livello amatoriale, mentre può proseguire l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sempre nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport.



Attenzione

Inoltre, gli sport di contatto continuano ad essere consentiti al di fuori dell'ambito amatoriale, e pertanto le attività delle società professionistiche e delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), potrà proseguire, sia a livello agonistico che di base, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza dedicati.

Quanto alla possibilità da parte del pubblico di assistere ad eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale della struttura, e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Il tutto esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, con obbligo di un metro di distanza tra le persone (sia frontalmente che lateralmente) e di misurazione della temperatura all'accesso. Gli spettatori sono comunque obbligati ad utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Restano invariate anche le limitazioni imposte agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, che possono essere svolti solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale che per gli spettatori (a meno che non siano abitualmente conviventi). Confermato anche il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, così come restano confermate le limitazioni ai servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, con ingressi contingentati e strutturati in modo tale da evitare assembramenti.

Per concludere, si segnala la reintroduzione della sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche. Si tratta di una limitazione che non mancherà di impattare, ancora una volta negativamente, sulle attività delle agenzie di viaggio e tour operator, e del settore turistico ricettivo in genere. Con particolare riferimento alle attività delle strutture ricettive si ricorda che l'esercizio continua ad essere consentito nel rispetto del distanziamento sociale, e garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nonché nel rispetto delle linee guida dedicate.

[Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale](#)

Rif. Fisc.: "Pulcinelli - Studio Associato" = **P. Iva e C. F. 02416950547**

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)

Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480

E.Mail: info@studiopulcinelli.it



Riferimenti normativi

- **D.P.C.M. 13 ottobre 2020**
- **D.M. 13 ottobre 2020.**

Studio Commerciale Tributario Societario Amministrativo Aziendale

Rif. Fisc.: **"Pulcinelli - Studio Associato" = P. Iva e C. F. 02416950547**

Via A. Vivaldi 99 - 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/8004718 - 075/8004735 - Fax 075/8002480
E.Mail: info@studiopulcinelli.it